

La sentenza del Giudice di Pace di Torino Dr.Lanzone n. 1113/10, del 25/1/2010, depositata il 26/1/2010 che ha avuto larga risonanza sulla stampa e sui mezzi di comunicazione sembra non voler far calare il silenzio sulla “*querelle*” relativa alla legittimità dell’utilizzo dell’ingiunzione fiscale quale strumento di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, a dispetto di ben più autorevole giurisprudenza oltreché di altrettanto ben chiare disposizioni normative. Fortunatamente la tesi “Lanzone” incontra sempre meno credito e rimane sempre più “*vox clamantis in deserto*” ma corre ancora una volta l’obbligo di valutarne gli aspetti critici prendendo come contraltare un’altra sentenza del Giudice di Pace di Torino Dr. Cervone, la n.1380/10, del 30/1/2010 depositata il 29/1/2010 e cioè tre giorni dopo la precedente, totalmente antitetica per conclusioni, motivazioni, e ragionamenti, rispetto alla “Lanzone”.

La “Sentenza Cervone” correttamente inquadra la natura dell’ingiunzione fiscale ex R.D.639/1910 nel procedimento di riscossione delle sanzioni relative alle violazioni alle norme del codice della Strada. Tale atto è “riproduttivo del titolo esecutivo avente la funzione di precetto “ in quanto ai sensi dell’art.203 comma 3 del C.d.S. il verbale di accertamento violazione al codice della strada deve esso stesso considerarsi titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Inquadrata la natura dell’atto in questione, prima di iniziare ad esaminare i rilievi tecnici è opportuno avere riferimento alle conclusioni della sentenza del Giudice Cervone in cui si legge “ *l’intento del legislatore degli ultimi due decenni è stato rivolto a contrastare il fenomeno della c.d. evasione della riscossione attribuendo ai soggetti ad essa deputati maggiori poteri della volontà dei debitori di sottrarsi al pagamento delle loro obbligazioni “*

Detta sentenza ha correttamente letto ed interpretato la ratio del sistema normativo disciplinante la riscossione delle entrate locali, con la conseguenza che le stesse non possono che essere lette nel senso che i soggetti legittimati a riscuoterle e quindi Enti Locali, soggetti ex art.52 del

D.Lgs.446/1997, Agenti della Riscossione,debbono veder riconosciuto il proprio potere di imperio,ovviamente, nel rispetto delle norme di legge.

In tale ottica desta particolare perplessità la “Sentenza Lanzone” nella parte in cui ritiene che *“l’emissione dell’ingiunzione fiscale deve ritenersi riservata ai soli Enti Pubblici in senso soggettivo e non può estendersi alle società private quantunque integralmente possedute da Enti Pubblici”* Tale affermazione in primo luogo non tiene conto degli orientamenti della dottrina che ritengono oggi legittimati all’utilizzo dello strumento ingiuntivo i soggetti dotati di “potestà di imperio”, a prescindere dalla loro natura, con la conseguenza che anche un soggetto giuridico di natura privatistica , a cui sono attribuite per traslazione le pubbliche funzioni può emettere tale titolo. In secondo luogo la sentenza non ha considerato le disposizioni di cui all’art.52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 così come coordinate con l’art.36 comma 2 del D.L. 248/2007 convertito in L.31/2008 in cui è espressamente esplicitato che *“ la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali continua a poter essere effettuata,con la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D.639/1910 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 60271973 in quanto compatibili,nel caso in cui la riscossione è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’art.52 conmma 5 lettera b di cui al D.LGS.446/1997”*.

Dimentica inoltre la “Sentenza Lanzone” delle modifiche intervenute nel corpo dell’art.52 con la abrogazione del comma 6.e con la riformulazione del comma 5 lettera b. In base a dette modificazioni,lette coordinatamente con il citato art. 36 della L.31/2008,la riscossione coattiva a mezzo ruolo non deve più considerarsi una forma di esternalizzazione in quanto l’ente locale o gli altri soggetti legittimati alla riscossione ai sensi del citato art.52 comma 5 lettera b sono legittimati all’utilizzo della ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva delle entrate locali,ferme restando la possibilità di passare in qualunque momento alla riscossione a mezzo ruolo. E’ben chiarito nella “Sentenza Cervone” come in virtù delle norme soprarichiamate sia legittima la procedura di recupero coattivo mediante emissione di ingiunzione ex R.D.639/1910 anziché tramite il ruolo di cui al D.P.R.602/1973 per le sanzioni amministrative di cui all’art. 206 C.d.S. come richiamato dall’art.27 della L.689/1981.Inoltre la “Sentenza

Lanzone” non tiene nel dovuto conto gli espressi riferimenti normativi di cui all’art.1 comma 477 della L. 266/2005 e di cui all’art. 15 bis della L. 3.8.2009 n.102 nei quali le norme chiaramente riconoscono ai soggetti legittimati la facoltà e la potestà di poter riscuotere coattivamente le sanzioni amministrative utilizzando lo strumento di cui all’ingiunzione ex R.D.639.1910.

Altrettanto incompleto deve considerarsi il richiamo effettuato nella “Sentenza Lanzone” all’art.27 della L.689/1981 richiamato dall’art. 206 C.d.S. *“che prescrive come unica modalità di riscossione delle sanzioni delle sanzioni amministrative del C.d.S. il ricorso al sistema dei concessionari (?!!) e dei ruoli di cui al D.P.R. 43/88(?!!) è norma di legge che non è stata derogata da successive leggi generali...”*

Infatti ,come sembra non ricordare la “Sentenza Lanzone” sono intervenute dal 1981 ad oggi 3 riforme della riscossione che hanno completamente stravolto la soggettività e le modalità di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti Pubblici anche territoriali ivi compresi quelli locali. L’articolo 27 richiamato infatti all’ultimo comma prevede che *“ le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette”* con la conseguenza che la disposizione del richiamato articolo 27 contiene un rinvio dinamico alla disciplina propria del sistema di riscossione secondo i diversi mutamenti e integrazioni man mano assunti dal legislatore.

La “Sentenza Lanzone” inoltre ignora l’orientamento dello stesso Tribunale di Torino,il quale con sentenza n. 6792 del 7/10/2009, nel rilevare la competenza esclusiva in materia del Giudice di Pace, ha ravvisato come il quadro normativo esistente sancisca la legittimità dell'utilizzo dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 per la riscossione coattiva delle sanzioni per violazione al Codice della strada. Inoltre lo stesso Tribunale decreto n. 3275/09 depositato il 04/11/2009 ha ravvisato addirittura come legittima l'iscrizione di ipoteca immobiliare ex art. 77 DPR 602/73 che si fonda sull'ingiunzione di cui al RD 639/1910 emessa a seguito di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

In conclusione deve ritenersi che la sentenza Cervone correttamente inquadra l'ingiunzione fiscale ex R.D.639/1910 sia relativamente alla natura sia al legittimo utilizzo dello strumento in relazione alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada ricostruendo correttamente l'iter logico e sistematico delle disposizioni normative vigenti.

23/03/2010

ASPEL

Associazione Società Pubbliche Entrate Locali